

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 269 DEL 24.08.2015

OGGETTO: TRIBUTI - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BIELLA PER RICORSO IN MATERIA DI TIA

L'anno duemilaquindici il ventiquattro del mese di agosto alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE		X
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

N. 269 DEL 24.08.2015

TRIBUTI - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BIELLA PER RICORSO IN MATERIA DI TIA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che al Comune di Biella è stato notificato, in data 24/07/2015, ricorso indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale di Biella, da parte della Sig.ra Laura Diana, residente a Castelletto Sopra Ticino (NO) in Via Edmondo De Amicis n. 2, avverso l'avviso di accertamento n. S2012/3894 del 12/05/2015, relativo alla Tariffa di Igiene Ambientale dovuta per l'anno 2012;

Visti i motivi esposti nel suddetto ricorso;

Considerata la necessità che il Comune si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e per sostenere la legittimità delle proprie pretese impositive;

Visto l'articolo 50 del D. Lgs.vo 267/2000 che disciplina le competenze del Sindaco;

Visto il decreto legislativo n. 546/92 che disciplina il processo tributario ed in particolare l'art. 11 comma 3 relativo alla capacità di stare in giudizio dell'ente locale nei cui confronti sia stato proposto ricorso;

Viste le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare l'art. 39 comma 1, lettera f) che prevede che la Giunta autorizzi le citazioni ed i ricorsi in sede giurisdizionale e la resistenza in giudizio del Comune;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

DELIBERA

- 1) di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Biella, come parte resistente, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Biella, contro il ricorrente di cui in premessa;
 - 2) di dare atto che il Comune sarà rappresentato in giudizio dal Dirigente del Settore economico finanziario o soggetto dallo stesso delegato;
 - 3) di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.
-